

AMBITO S01-3
COMUNI DI PAGANI – SARNO – SAN MARZANO S.S. – SAN VALENTINO T.
COMUNE DI PAGANI CAPOFILA

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO UNICO D'AMBITO
(REGOLAMENTO CONTABILE).

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta dell'1 dicembre 2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Comune Capofila e Comuni associati.

Art. 3- Fondo Unico d'Ambito.

Art. 4 - Fondi nazionali e regionali.

Art. 5 - Fondi propri degli Enti Associati Art. 6 - Beni strumentali.

Art. 7 - Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti.

Art. 8 - Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Fondi A.S.L.

Art.10 - Coordinamento Istituzionale.

Art.11- Ufficio di Piano.

Art.12 - Risorse Ufficio di Piano.

Art.13 - Servizio di Tesoreria.

Art.14 – Gestione.

Art. 15 – Rendicontazione.

Art.16 - Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona.

Art. 17 - Disposizioni finali.

Art. 18 – Rinvio.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la gestione dei rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito S01-3.
2. I Comuni dell'Ambito hanno scelto quale forma associativa e di gestione l'azienda consortile ex art. 31 e 114 del TUEL (D.lgs. 267/00), la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

ART. 2 – AZIENDA CONSORTILE E COMUNI ASSOCIATI

1. Gli Enti convenzionati individuano quale ente associativo e di gestione dei servizi alla persona dell' Ambito S01-3 l' Azienda Consortile " Agro solidale ", attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.
3. I servizi individuati nel Piano di Zona sono gestiti dall' Azienda Consortile " Agro solidale "

ART. 3- FONDO UNICO D'AMBITO

1. Il Fondo Unico d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo Unico d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie: Fondo Sociale Regionale (FSR); Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC); Fondi UE assegnati all'Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona; Fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati; Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati; Fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.
3. L'indicazione delle risorse di cui al comma precedente ha valore meramente indicativo e non esaustivo.

ART. 4 - FONDI NAZIONALI E REGIONALI.

1. I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati all' Azienda Consortile, la quale effettua la relativa gestione direttamente secondo quanto concordato negli atti di programmazione e quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Fondo Sociale Regionale è destinato all'esecuzione dei Servizi associati nell' Ambito Territoriale.
3. Le risorse di cui ai fondi del presente articolo sono trasferite all' Azienda Consortile, in base agli accordi e ai contratti di servizio sottoscritti per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie .

ART. 5 — FONDI PROPRI DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. I fondi propri dei Comuni associati per la realizzazione dei servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali in relazione alle seguenti Aree di intervento:

2. Responsabilità familiari - Diritti dei Minori - Persone Anziane - Contrasto alla Povertà - Persone con Disabilità - Dipendenze - Immigrati - Persone prive di libertà personale - Donne in difficoltà - Salute mentale - Sostegno all'amaternità - Azione di sistema — Welfare d'accesso.

3. Per l'anno 2017 i Comuni devono destinare al Fondo Unico d'Ambito risorse proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel 2016.

Per gli anni successivi, i Comuni dovranno versare, a titolo di compartecipazione, nel FUA risorse proprie in misura non inferiore a quella stabilita dalle linee guida emanate dalla Regione Campania.

4. Ciascun Comune Associato, al fine di finanziare la suddetta quota minima, prevede risorse finanziarie proprie in apposito intervento/capitolo di spesa del bilancio di previsione.

5. Ciascun Comune Associato deve trasmettere all'Azienda Consortile "Agro solidale" le risorse preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione, delle quote riferite agli interventi obbligatori (spesa sociosanitaria e rette per minori, anziani e disabili in istituto).

Le quote di compartecipazione dovranno essere trasferite all'Azienda Consortile secondo i termini e le modalità di cui all'art. 13.6 e comunque nei rispettivi contratti di servizio.

Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare i FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi previsti nello stesso.

ART. 6 - BENI STRUMENTALI.

1. I beni strumentali ad uso dell'Azienda Consortile, già di proprietà degli Enti Associati restano di proprietà degli stessi.

2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo al Comune Capofila.

3. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona e di scioglimento dell'Azienda Consortile vengono ripartiti tra gli Enti Associati.

4. Gli oneri relativi all'uso, alla manutenzione e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

ART. 7 — RISORSE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI.

1. Le entrate derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti per i servizi/interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo d'Ambito.
2. Dette entrate sono incassate direttamente dall'Azienda Consortile, che provvede ad utilizzarle per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

ART. 8 - FONDI A.S.L.

1. I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.
2. La gestione dei fondi A.S.L. è regolata da specifici atti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione in merito all'attivazione e/o prosecuzione dei servizi in essere.

ART. 9 - RISORSE UFFICIO DI PIANO.

1. L'Ufficio di Piano è incardinato nell'Azienda Consortile. Gli Enti associati possono distaccare presso l'Azienda le risorse umane afferenti al Settore politiche sociali compatibilmente con le funzioni tecniche professionali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.
2. Per il funzionamento dell'Ufficio di Piano sono destinate risorse del Fondo Unico d'Ambito nella misura massima del 20% del FUA.
3. Le somme di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio di Piano, comprese le spese per le prestazioni rese secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
4. Nel Piano Sociale di Zona sono individuate e determinate le risorse economiche per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART. 13 - SERVIZIO DI TESORERIA.

1. Le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite direttamente all'Azienda Consortile.
2. I fondi A.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d'Ambito, non affluiscono all'Azienda, in quanto l'A.S.L. gestisce direttamente l'intero ammontare delle risorse dedicate agli interventi socio-sanitari a titolarità sanitaria.
3. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati devono iscrivere nel proprio bilancio annuale di

previsione, nella parte spesa, la voce "Trasferimenti all'Azienda Consortile "Agro solidale" nell'ammontare determinato conformemente a quanto previsto dagli atti di programmazione.

6. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Azienda, nel numero massimo di tre tranches:

- la prima, pari al 30%, entro e non oltre il 28 febbraio; qualora entro la suddetta data non fosse stato approvato il bilancio di previsione, il Comune associato è obbligato a versare in quota di dodicesimi.

- la seconda, pari al saldo del 30 %, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

- la terza, pari al saldo del 40 %, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

7. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art.185 del D.Lgs. n.267/2000.

8. La modalità di trasferimento dei fondi e l'accredito sul conto vincolato presso la tesoreria dell'Azienda Consortile.

9. Il mancato rispetto dei termini di trasferimento dei fondi comunali fissati al precedente comma 6 comporta, nei confronti degli Enti inadempienti, l'immediata sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Azienda e l'inizio della procedura di recupero coattivo del credito attraverso l'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Se all'emissione di quest'atto non si determina un pagamento, segue l'attività esecutiva giudiziale tendente al recupero dei crediti. Agli Enti inadempienti verranno addebitati tutti i maggiori oneri sostenuti per la procedura di recupero.

10.1 Comuni inadempienti agli obblighi di versamento delle quote comunali nei termini fissati dal precedente comma 6 assumono la piena responsabilità accollandosi, anche in maniera indiretta, tutti gli oneri aggiuntivi relativi alle causate procedure esecutive intraprese da soggetti affidatari di servizi non regolarmente pagati dall'Azienda, le cui prestazioni sono rivolte a utenza aventi residenza nel proprio comune.

11 In caso di inadempimento inderogabilmente a carico di uno dei comuni associati, lo stesso è facoltato a gestire il pagamento, a condizione che il creditore sollevi da responsabilità l'Azienda Consortile.

ART. 14 – GESTIONE.

1. Il Direttore dell'Azienda deve emettere le determinazioni di impegno e liquidazione delle spese facendosi carico della verifica della legittimità della spesa e della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.

2. Le determinazioni dirigenziali vengono emesse e numerate secondo le modalità e le norme regolamentari in atto nell'Azienda.

3. Le spese di gestione sono a carico dei Comuni nella misura di 1 € per abitante.

ART. 15-RENDICONTAZIONE.

1. Al termine di ciascuna annualità l'Azienda provvede alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.

2. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FSR), dei fondi provenienti dall'U.E. e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.

3. La rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri Enti Associati avviene utilizzando la modulistica predisposta dal Responsabile Finanziario dell'Azienda .

4. Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Direttore, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del presente articolo e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa a cura del Direttore agli Enti associati entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 16 - RESPONSABILE FINANZIARIO DELL'AZIENDA

1. Il Responsabile finanziario dell'Azienda:

□ cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;

□ in esecuzione delle deliberazioni/determinazioni del Consiglio di Amministrazione e del Direttore predispone tutti gli atti finanziari per la gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovracomunali.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Azienda Consortile e del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito.

2. Il presente regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni con le stesse modalità relativa all'approvazione.

3. Tutti i dati comunque acquisiti in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in conformità al D. Lgs. n. 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18-RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.